

Amarcord ...

I PRIMI PASSI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLGI

Eugenio Calvi

Il fortissimo impegno della comunità degli psicologi, speso per ottenere il riconoscimento formale della loro professione, non si era esaurito nella pur lunga (diciotto anni!) fase di gestazione della legge che ha disciplinato la loro attività. Infatti, entrata in vigore la legge 18 febbraio 1989, n. 56, non tardò a manifestarsi una serie di problemi relativi alla sua applicazione.

In vista della nascita dell'Ordine quasi ovunque, ma certamente e in modo più preciso in Piemonte, si erano costituiti dei Comitati informali, con lo scopo di discutere la formazione dell'Albo – e, quindi, anche le candidature al momento in cui fossero indette le prime elezioni del Consiglio – nonché la strategia complessiva dei rapporti fra l'istituendo Ordine, il Sindacato e l'Università. Fu così che, in modo quasi spontaneo, ma su spinta della SIPs, in Torino si formò un gruppo di lavoro di psicologi che, attraverso un numero notevole di incontri (si era prevalentemente ospiti dell'allora Facoltà di Psicologia), tentò di definire quelli che parevano essere i compiti primi del futuro Consiglio dell'Ordine.

Il gruppo era costituito da alcuni rappresentanti della Società Italiana di Psicologia (il sottoscritto, i colleghi Vincenzo ALASTRA e Giorgio BLANDINO), da alcuni colleghi iscritti all'AUPI (Pierangelo SARDEI, Luigi SALVATICO e Bruno TIRANTI) e da alcuni docenti della Facoltà di Psicologia (i prof. Giorgio GIRARD, Cesare KANEKLIN e Dario ROMANO). Il clima era decisamente collaborativo e le discussioni assai produttive; l'intento era essenzialmente quello di definire i rapporti non confusivi fra l'Ordine e il sindacato, ma al contrario con una netta determinazione dei due campi di competenza; d'altro lato, si volevano anche porre le premesse per un raccordo fecondo fra i luoghi della formazione (e quindi, in primo piano, la Facoltà di Psicologia) e i luoghi dell'applicazione (e cioè le realtà professionali, rappresentate specificamente dall'Ordine). Le difficoltà nascevano principalmente dal fatto che l'Ordine degli Psicologi appariva come qualcosa di alquanto misterioso, tutto da costruire, costituendo una realtà della quale nessuno di noi aveva esperienza, ma della cui nascita ognuno sentiva sulle proprie spalle la responsabilità.

Mi fu dato, unanimemente, il compito di coordinare i lavori e di presiedere le sedute, compito a dire la verità assai agevole, trattandosi di un clima apertamente collaborativo. Contrariamente a quello che si sarebbe potuto immaginare, le frizioni si verificarono non tanto tra i sottogruppi – sindacato, SIPs e accademia – quanto piuttosto all’interno di ciascuno di questi.

Per la verità, qualche scontro si ebbe al momento della pubblicazione della lista dei candidati, che inizialmente era stata concordata, ma che all’ultimo momento qualcuno, del sindacato, volle modificare unilateralmente, inserendo inopportuno un paio di nominativi non da tutti graditi. Così pure qualche frizione si verificò, una volta costituito il Consiglio, nella elezione delle cariche (la legge richiedeva che i quindici consiglieri eleggessero “entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere”). Pur non raggiungendosi l’unanimità, tuttavia gli eletti ebbero il sostegno di una forte maggioranza.



La prima questione che si era aperta, con la pubblicazione della legge n. 56/1989, era quella della formazione dell’albo, o, per meglio dire, degli albi regionali. Il Ministero di Grazia e Giustizia (allora così era denominato: poi, strada facendo, si è perduta la Grazia ed è rimasta, si fa per dire, la sola Giustizia), che doveva esercitare “l’alta vigilanza” sull’Ordine, appariva, di primo acchito, alquanto disorientato; infatti, la prima delle norme transitorie della legge (art. 31) disponeva che fosse il presidente del tribunale di ogni capoluogo di Regione e delle Province autonome (Trento e Bolzano) a nominare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa (24 febbraio 1989) un commissario col compito di formare l’elenco degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo. Bisognava quindi che il Ministero desse incarico ai ventuno Presidenti di tribunale dei capo luoghi delle regioni e delle due province autonome di reperire una persona volonterosa, affidabile e competente nell’interpretazione delle norme di legge, che avesse desiderio, tempo e disponibilità per sobbarcarsi (a titolo quasi gratuito) il compito di individuare, fra quanti presentassero domanda di iscrizione, quelli aventi i requisiti previsti.

La SIPs – che era ancora l’unica associazione rappresentativa della comunità degli psicologi – si attivò presso gli uffici ministeriali perchè venissero quanto prima interpellati i Presidenti dei ventun tribunali, sì che fossero tempestivi nella scelta del commissario. Ricordo di essere

andato un paio di volte a Roma, al ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula, dove incontrai il capo dell'Ufficio VII: Affari Civili e Libere Professioni, dott. Racheli, persona eccellente sotto tutti gli aspetti, che mi ascoltò pazientemente, grato dell'aiuto che cercavo di dargli. Ci saremmo visti poi più volte nel corso di quegli anni, e poi successivamente, anche in occasione di vari convegni.

Ad onor del vero, dopo qualche iniziale incertezza il Ministero – e per esso il citato “Ufficio VII: Affari Civili e Libere Professioni” – si mosse senza apprezzabili ritardi e quasi ovunque i Presidenti dei tribunali provvidero rapidamente a designare il commissario. Nella stragrande maggioranza dei casi, tale commissario fu scelto nell'ambito dei magistrati in pensione, ritenendo – giustamente – che essi avrebbero dato garanzie di imparzialità e di capacità interpretativa delle varie disposizioni (come vedremo, non sempre limpidissime) regolatrici della formazione dell'Albo. Le pochissime eccezioni a tale criterio diedero motivo di non poche lamentele e ricorsi nelle regioni che disgraziatamente ebbero la sorte di vedersi appioppare, quale commissario, qualche più o meno illustre sedicente psicologo o affine. Così accadde in Toscana e nel Lazio.

In effetti, il compito dei commissari era tutt'altro che agevole. Occorre considerare che all'epoca i laureati in psicologia erano ancora pochi e rappresentavano una minoranza esigua rispetto a quanti, pur con alle spalle differenti percorsi formativi, esercitavano di fatto la professione di psicologo. Tenendo conto di ciò, la legge (art. 32) prevedeva che in sede di prima applicazione l'iscrizione all'Albo fosse consentita a quattro categorie di persone.

Le prima non poneva particolari problemi; si trattava, infatti, dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in quiescenza che avessero insegnato discipline psicologiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, e ancora dei ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche, e dei laureati che avessero ricoperto un ruolo presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso fosse attualmente richiesta la laurea in psicologia. Il riferimento era, come si vede, sostanzialmente a titoli formali, il che non comportava particolari difficoltà di interpretazione.

La seconda categoria degli ammissibili all'Albo era costituita da quanti ricoprivano o avessero in passato ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di

servizio attinente alla psicologia, per accedere al quale posto fosse richiesto il diploma di laurea e il superamento di un concorso pubblico, ovvero la fruizione di una sanatoria. Qui, la sola difficoltà stava nell'individuare che cosa intendersi per "attività di servizio attinente alla psicologia", ma era una difficoltà, tutto sommato, facilmente superabile.

La terza categoria implicava, invece, delle valutazioni ampiamente discrezionali. Si trattava, invero, di concedere l'iscrizione all'Albo ai laureati che avessero svolto "da almeno sette anni, effettivamente e in maniera continuativa" attività di collaborazione o consulenza "attinenti alla psicologia" con enti o istituzioni pubbliche o private. Bisognava, quindi, bene intendersi su che cosa significasse l'avverbio "effettivamente" e la locuzione "in maniera continuativa", e altresì – e qui la difficoltà era notevolissima - che cosa potesse definirsi un "ente o istituzione privata" (per quelle pubbliche il discorso era agevole). Cioè, era sufficiente, per essere considerato un "ente privato", un'associazione fra tre persone, presso la quale una di loro prestasse collaborazione o consulenza "attinente alla psicologia"? È evidente che tale disposizione poteva esser interpretata in maniera estensiva (per cui qualsiasi gruppuscolo era legittimato a presentarsi come un "ente") o, al contrario, restrittiva (onde un ente o un'istituzione, per essere considerato tale, richiedeva una certa organizzazione interna e, quindi, un minimo di struttura).

Ma, purtroppo, la quarta categoria lasciava ancora maggiori spazi alla discrezionalità del commissario. Essa riguardava, infatti, quanti, avendo operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, avessero ottenuto "riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale". Era, questa, una disposizione chiaramente "*passepertout*", che consentiva, se interpretata con larghezza, qualsiasi arbitrio. Che cosa significava, precisamente, un "riconoscimento"? Una "laurea honoris causa" o un diplomino rilasciato da una conventicola di amici? Un premio Nobel ovvero l'attestato di qualche fantomatica università americana conseguibile per corrispondenza pagando un certo prezzo?

Ripetutamente come SIPs chiedemmo che il Ministero pubblicasse delle "linee guida interpretative" dell'art. 32, e ciò al duplice e legittimo scopo, da un lato, di orientare i vari commissari nella valutazione delle norme in questione, e, dall'altro, di evitare la prevedibilissima eterogeneità di giudizi nelle diverse Regioni, con la conseguente disparità di composizione dei differenti Albi. Infatti, pur non volendo considerare l'ipotesi di possibili "remissività" di fronte a pressioni da parte di singoli candidati o di gruppi e scuole (ma era

tuttavia un'ipotesi da ben considerare!) appariva evidente che, anche in perfetta buona fede, le interpretazioni delle suddette norme potessero essere divergenti. Le nostre insistenze (io ero un *abitué* dei viaggi Torino-Roma e ritorno, anche come presidente della SIPs) sortirono quale risultato l'invio di numerose circolari interpretative da parte del solito Ufficio Affari Civili e Libere Professioni (analogamente a quanto sarebbe accaduto, più tardi, a proposito del riconoscimento dell'attività psicoterapeutica), per cui venne ridotto – non certo eliminato – il rischio che accadesse quanto avevamo paventato, e cioè che alcuni commissari potessero propendere per delle interpretazioni più rigorose, respingendo così un certo numero di domande e costruendo un Albo relativamente “pulito”, ed altri si mostrassero più permissivi, concedendo l'accesso all'Albo a personaggi che meglio sarebbe stato vedere esclusi dalla nostra comunità professionale.

E qui non posso non ricordare la nostra esperienza piemontese. Il presidente del tribunale di Torino, competente, come capoluogo di Regione, per tutto il Piemonte, ebbe la felicissima idea di nominare quale commissario un giudice da poco andato in pensione, ben noto nell'ambiente forense per la sua scrupolosità, per la sua rettitudine e per la sua correttezza, oltre che per il suo calore umano, che aveva avuto esperienza sia nell'ambito civile che in quello penale. Si trattava del Consigliere dott. Gregorio FIORAVANTI il quale, con l'aiuto del Cancelliere dott. ALESSANDRIA, addetto alla presidenza del tribunale, si mise tosto al lavoro, organizzando innanzitutto la raccolta delle domande, raccolta che durò, come previsto dalla legge, per due mesi esatti a partire dal 15 marzo 1989, al termine di che iniziò la faticosa e sofferta opera di esame e di valutazione.

Nel dirimere le non poche questioni di interpretazione e di applicazione delle norme regolatrici della prima composizione dell'Albo, il dott. FIORAVANTI ebbe l'accortezza (e, soggiungo e sottolineo, anche l'umiltà) di richiedere la collaborazione di alcuni psicologi, fra i quali lo scrivente, sul preciso, dichiarato e condiviso presupposto che si sarebbe proceduto con la più assoluta imparzialità e che nessuna raccomandazione, non importa da chi proveniente, sarebbe stata accolta. Furono così passate al vaglio ben 1079 domande¹, valutando la documentazione allegata e, a volte, richiedendo chiarimenti all'interessato. I casi incerti furono temporaneamente accantonati, per esser poi riesaminati insieme, in modo da garantire che non vi fosse alcuna, anche involontaria, disparità di trattamento. Insomma, fu, in Piemonte, perseguita una linea di rigore, non disgiunto dall'opportuno

¹ Devo questo dato alla cortesia del Dott. Fioravanti, il quale, benché ultranovantenne, ha conservato un'invidiabile lucidità e la consueta amichevole disponibilità.

approfondimento delle situazioni meno evidenti al fine di leggere non solo la forma, ma anche e soprattutto la sostanza dei contenuti delle singole domande. Fu, senza alcun dubbio, un lavoro assai impegnativo, affrontato con serenità e con la consapevolezza che si trattava, in realtà, di formare un primo nucleo della comunità professionale, che avrebbe avuto il compito di dar vita al primo Consiglio regionale dell'Ordine. Si doveva, quindi, come *suol dirsi* retoricamente ed evangelicamente, sceverare il grano dal loglio, ripulendo il campo dalle male erbe che pure in qualche misura si annidavano fra gli psicologi e in particolare fra i sedicenti tali².

I commissari regionali (e provinciali per Trento e Bolzano) espletarono la loro funzione di redattori dell'Albo in tempi assai differenziati, anche in ragione del numero delle domande da esaminare. Il più veloce fu quello dell'Umbria, il più lento quello del Lazio, dove peraltro si succedettero più commissari. Tale diversità ebbe ad incidere, necessariamente, sui tempi delle elezioni dei primi Consigli dell'Ordine, che si svolsero, infatti, nell'arco di circa un anno e mezzo. Ciò, a sua volta, creò non pochi problemi nella composizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, formato dai ventuno Presidenti, aventi, allora, un mandato triennale. Poiché anche il Consiglio Nazionale doveva durare in carica tre anni (art. 28), non riusciva possibile rendere compatibile tale durata con le differenti scadenze dei ventuno Consiglieri. Il problema si trascinò per parecchi anni, fino a che, con un provvedimento legislativo particolare (il Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 2005, che riformò ampiamente il sistema elettorale) si prorogarono i mandati dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine sì da farli scadere in contemporanea, rendendo temporalmente omogenea la composizione del Consiglio Nazionale.

Finalmente, nell'autunno del 1993 si poterono indire, in Piemonte, le elezioni che portarono al primo Consiglio regionale piemontese dell'Ordine degli Psicologi.

Per la storia, ebbi la presidenza, non tanto perché avevo avuto il maggior numero di voti, quanto piuttosto perché mi si riconosceva una certa familiarità con le leggi; la vicepresidenza andò all'amico e collega Mauro VENTURELLO, la segreteria a Giorgio BLANDINO. Gli

² Posso garantire che l'esame di alcune domande fu davvero tormentoso e foriero di dubbi, che furono alla fine risolti dopo approfondite discussioni e confronti di opinioni all'inizio anche assai divergenti.

altri eletti furono AMERIO, ANDREIS, SALVATICO, TIRANTI, ALASTRA, GASSEAU, ROMANO, ZUCCONI, CATALA', CIGLIUTI, FARRI e BIANCIARDI³

Individuata rapidamente la sede, in un bel palazzo di corso Vittorio, e costruita una pur elementare struttura, il Consiglio neo-eletto dovette affrontare il primo, grande problema posto ancora una volta da una norma transitoria, e precisamente dall'art. 35 che regolava il "Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica".

Come è noto, a regime vige in proposito l'art. 3, il quale prescrive come l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, in apposite scuole di specializzazione almeno quadriennali.

Ma che fare di quei numerosi colleghi che si erano formati alla psicoterapia ben prima che entrasse in vigore la legge n. 56/1989 istitutiva dell'Ordine, e ben prima quindi che fossero istituite scuole di specializzazione in ambito universitario oppure in ambito privato, ma riconosciute dallo Stato? Si può affermare tranquillamente che, senza alcuna eccezione, tutti gli psicoterapeuti "sul campo" (compreso lo scrivente) non avevano i requisiti previsti dal citato art. 3, per cui ragionevolmente il legislatore aveva dovuto prevedere che, almeno nei primi cinque anni di applicazione della legge n. 56/1989, fossero applicabili altri e diversi criteri per individuare quanti fossero legittimati ad esercitare l'attività psicoterapeutica.

Da ciò la deroga a quanto stabilito dall'art. 3, contenuta nel "famoso" art. 35, che tanti problemi ebbe a suscitare nella sua attuazione.

In sintesi, in via transitoria era disposto che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica fosse consentito agli iscritti all'Ordine degli Psicologi o all'Ordine dei Medici e Odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, che dichiarassero sotto la propria responsabilità di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia documentandone il curriculum formativo con indicazione di sedi, tempi e durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della

³ Il Consiglio successivo, per il secondo triennio, fu così composto: presidente CALVI, vicepresidente VENTURELLO, segretario RECROSIO, tesoriere LUCCHESI; i consiglieri ANDREIS, BASTIANINI, CATALA', CIGLIUTI, FARRI, GALLO MARTINOTTI, ORLANDI, SALVATICO, TIRANTI e ZUCCONI.

professione psicoterapeutica. Compito degli Ordini era lo stabilire la validità della prodotta certificazione.

Così come formulato, l'art. 35 prestava il fianco a molte e fondate perplessità. Occorreva infatti, prioritariamente, stabilire che:

- a) Cosa volesse dire “dichiarare”?
- b) Cosa si dovesse intendere come “specificazione formazione professionale in psicoterapia”
- c) Cosa significasse “preminenza e continuità” dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

A tutto questo si aggiunse anche il compito di:

- d) Quale fosse il senso del termine “validità della certificazione”.

Come appare evidente, erano qui in gioco i legittimi interessi di molti colleghi, buona parte dei quali da anni esercitavano più che decorosamente la psicoterapia e desideravano continuare in tale attività, finalmente riconosciuta in modo anche formale.

D'altra parte, anche qui si poneva il problema di stabilire dei ragionevoli filtri, per modo che potessero qualificarsi psicoterapeuti – e potessero esercitare come tali – soltanto coloro che avevano alle spalle una formazione adeguata. Insomma, anche qui bisognava impedire ai cialtroni di poter fruire di una indebita “attestazione di qualità”.

Alquanto affannosamente, i vari Presidenti dei consigli regionali dell'Ordine già in carica incominciarono a consultarsi, per chiarirsi le idee e per ottenere una certa uniformità interpretativa. Poiché il Consiglio Nazionale dell'Ordine sarebbe stato installato solo dopo che l'ultimo Consiglio regionale fosse stato eletto (e ciò accadde con oltre un anno di ritardo rispetto al Piemonte) non esisteva alcun organo rappresentativo della comunità nazionale degli psicologi: per cui ancora una volta la Società Italiana di Psicologia dovette assumersi una funzione vicariante.

Nel contempo venne sollecitato a questi fini un ulteriore intervento del Ministero di Grazia e Giustizia. Tuttavia, poiché si trattava di psicoterapia, considerata un problema specificatamente sanitario che riguardava anche la Federazione degli Ordini dei Medici, venne coinvolto il Ministero della Sanità, il quale indisse una serie di riunioni romane. A tali incontri parteciparono alcuni docenti universitari, i dirigenti di due o tre associazioni professionali e sindacali, e un certo numero di professionisti, psicologi e medici, scelti non si sa bene con quale criterio.

La discussione, condotta da un solerte e abile funzionario del Ministero, si rivelò subito estremamente accesa. La ventina dei partecipanti si divise in tre fazioni, principalmente sul tema del concetto nucleare di “validità” della certificazione soggetta al giudizio degli Ordini.

Una prima fazione, della quale faceva parte chi scrive e che condivideva le antiche posizioni della SIPs al riguardo, riteneva che l’Ordine dovesse entrare “nel merito” della valutazione dei requisiti dichiarati dal candidato; dovesse, cioè, verificare se tali requisiti fossero tali far ritenere conseguita una formazione professionale in psicoterapia quanto meno “sufficiente” (la perfezione non esiste!) a preparare uno psicoterapeuta in modo “adeguato”.

Una seconda fazione, per contro, sosteneva che il compito dell’Ordine era quello di verificare semplicemente che la documentazione “dichiarata” e prodotta fosse “vera” e non mendace, senza esprimere alcun giudizio di “qualità”.

La terza fazione era costituita da un gruppetto di amabili persone che non sapevano bene di che cosa si discutesse, e che o stavano in apprezzato silenzio, oppure esprimevano opinioni quanto mai ondivaghe e, a volte, francamente “à coté”.

Ricordo molto bene la polemica, che raggiunse toni anche molto aspri – senza peraltro intaccare una antica amicizia – fra Pier Francesco GALLI, fondatore e direttore della allora notissima rivista “Psicoterapia e Scienze umane”, facente parte della seconda fazione, e il sottoscritto. GALLI sosteneva, con dovizia di argomentazioni e con la abituale sua “verve”, che solo il “campo” avrebbe consentito di selezionare i buoni dai cattivi psicoterapeuti, e che anche la lettera della legge non permetteva di esprimere dei giudizi di sufficienza o di insufficienza di formazione. Sottolineava altresì l’oggettiva difficoltà di individuare dei corretti parametri in funzione dei quali esprimere giudizi di “adeguatezza”.

Per contro, io affermavo che quando si parla di “validità” si entra nel campo della considerazione dell’“efficacia”, cosa ben diversa dalla “veridicità”; e ponevo ad esempio – a dir il vero, esempio alquanto grossolano – la carta d’identità, che una volta scaduta non è più “valida”, e quindi non è più “efficace” nel perseguire lo scopo per cui è stata istituita, ma non per ciò cessa di essere “vero” ciò che in essa è contenuto. Sostenevo anche che affidare al “campo”, e cioè all’esperienza, il compito di produrre una selezione naturale, significava consentire che vi fosse una almeno iniziale – ma non si sa quanto protratta – fase di “*malpractice*”, con grave danno per molti pazienti.⁴

D’altra parte, diversamente ragionando, se davvero si volesse dare all’Ordine il limitato compito, in qualche modo “notarile”, di accertare semplicemente che la documentazione portata dal candidato fosse realmente esistente, si sarebbe arrivati all’assurdo di dover necessariamente riconoscere “adeguata e sufficiente” la produzione di un trattato di psicoterapia accompagnato dall’assicurazione di averlo letto, o di un diploma rilasciato da un amico compiacente o anche di una autocertificazione di aver studiato da psicoterapeuta, magari da autodidatta, e quindi con un cattivo maestro per un allievo ancora peggiore.

Era singolare il constatare che sulla questione discussa le opinioni fossero del tutto “trasversali”; rammento bene un paio di simpaticissimi psicoanalisti napoletani – che ebbi a incontrare nuovamente qualche anno dopo ad un congresso della Società Italiana di Psicoanalisi a Rimini – che si proposero come accesi sostenitori della linea più rigorosa, mentre altri, pur facendo parte anche a livello dirigenziale della medesima Società, apparivano inclini a sposare le posizioni più permissive, non parendo loro lecito che qualcuno esterno alla Società (si trattava della SPI) stessa fosse autorizzato ad esprimere delle valutazioni sulla qualità dei loro associati. Parimenti, fra i colleghi psicologi (davvero pochi quelli presenti) si rinvenivano opinioni le più varie e sfumate, molti tuttavia propendendo per la tesi della semplice constatazione della veridicità della documentazione portata a sostegno della formazione psicoterapeutica.

⁴ L’idea che la pratica professionale sia di per sé idonea a selezionare i buoni operatori, emarginando quelli cattivi, è ampiamente smentita dall’esperienza. È sotto gli occhi di tutti, per rimanere nel nostro campo, come sopravvivano fino all’estinzione per cause naturali alcuni psicologi che solo a causa della loro “furbizia” si sono sottratti per decenni a doverosi procedimenti disciplinari, continuando tuttavia a fruire di una vasta e ricca clientela.

Stranamente, anche il sindacato AUPI sosteneva tale tesi alquanto bizzarra, descrivendo con toni drammatici un orizzonte catastrofico per i vari Ordini regionali che si fossero attenuti a criteri di severità, poiché sarebbero stati bombardati da un uragano di costosissimi ricorsi da parte degli esclusi, ricorsi che avrebbero unicamente riempito le tasche degli avvocati⁵. Per fortuna, seppur tardivamente, l'Ufficio VII del Ministero di Grazia e Giustizia si allineò – adeguatamente stimolato con una serie di miei “memorandum” – sull’interpretazione più rigorosa, alla quale tuttavia non tutti i Consigli dell’Ordine si attennero, col risultato di vedere in alcune Regioni consacrati come psicoterapeuti colleghi nella miglior dell’ipotesi autodidatti.

È superfluo precisare che in Piemonte il Consiglio dell’Ordine fu unanime nell’osservare un criterio severo di attenta valutazione dei requisiti dichiarati dai candidati, col risultato che un certo numero i colleghi, pur a malincuore, furono esclusi dalla categoria degli psicoterapeuti.

È da ricordare che gli Ordini dei Medici furono molto meno “complicati” di noi, consacrando automaticamente tutti gli psichiatri come psicoterapeuti.

Con maggiore elasticità fu valutato invece il pur richiesto requisito della “preminenza” e della “continuità” dell’esercizio della psicoterapia, ritenendo quasi conseguenza implicita alla “adeguata formazione” che lo psicologo avrebbe orientato la sua attività professionale prevalentemente in siffatto ambito⁶.

Nel frattempo, si apriva, non tanto in Piemonte quanto in altre Regioni, un diverso problema: era la psicoanalisi da considerarsi una forma di psicoterapia? Se la risposta fosse stata affermativa, lo psicologo o il medico psicoanalista avrebbe dovuto presentare domanda al rispettivo Ordine per essere inserito nell’elenco degli psicoterapeuti; se fosse stata negativa, avrebbe dovuto essere considerato esente da tale adempimento.

⁵Anche qui l’esperienza poté smentire tale visione apocalittica. I ricorsi al Tribunale ordinario contro le decisioni del Consiglio dell’Ordine furono pochissimi, e quasi tutti respinti.

⁶Sembrò infatti impossibile chiedere la prova della “preminenza” dell’esercizio della psicoterapia rispetto ad altri ambiti dell’attività professionale. Non si poteva certo chiedere l’esibizione delle scritture contabili con i nominativi dei pazienti, per un ovvio rispetto della riservatezza. Lo stesso dicasi per il requisito della “continuità”; d’altra parte, chi poteva dimostrare di aver sopportato i pesantissimi oneri di una formazione adeguata alla psicoterapia, certamente non l’avrebbe poi esercitata in modo marginale e discontinuo.

La diatriba si protrasse per alcuni mesi, con discussioni a volte – anche qui! – assai vivaci. A favore di una risposta affermativa, le più convincenti citazioni era quelle di FREUD, riportate nella Lezione 34 dell'*Introduzione alla psicoanalisi*, ma anche di GLOVER, di FENICHEL e di CREMERIUS. Insomma, anche qui dovettero entrare in azione alcuni “memoranda”, per stornare il pericolo che alcuni colleghi non propriamente adamantini volessero fregiarsi del titolo di “psicoanalisti” sottraendosi in tal modo a ogni “controllo di qualità”. Alla fine, la stessa Società Italiana di Psicoanalisi – quando fu dato inizio al procedimento di riconoscimento degli istituti di formazione alla psicoterapia - chiese ed ottenne tale riconoscimento, ed il caso si chiuse.



Infine, l’Ordine dovette attraversare un altro guado: quello, appunto, del riconoscimento delle scuole di psicoterapia. Per il vero, tale riconoscimento non era compito dell’Ordine, né a livello regionale, né a livello nazionale, in quanto di spettanza di quello che allora era noto come MURST: Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Tuttavia, il Consiglio Nazionale dell’Ordine era tenuto ad esprimere, anche di propria iniziativa, pareri “sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale” (art. 28, 6° comma, lettera g.).

Si trattava, allora, di interloquire – a livello nazionale – con il suddetto MURST perchè fossero stabiliti criteri soddisfacenti, di procedura e di merito, nella valutazione dei requisiti da richiedere ai vari istituti che si proponevano per il riconoscimento, in modo da veder garantito, anche qui, un livello accettabile di qualità.

Gli interessi in gioco erano, qui, assai rilevanti, e non di rado conflittuali, posto che tra i valutatori designati dal Ministero si trovavano non di rado soggetti che avevano un interesse, diretto o indiretto, in qualche scuola, e che quindi “spingevano” per il suo rapido riconoscimento, anche al fine di ottenere una certa priorità rispetto alla concorrenza, trattandosi di occupare spazi di un mercato che si prospettava all’inizio assai florido, come poi dimostrò di essere.

La differenza, anche numerica, e non solo numerica, fra le varie Regioni fu subito visibile, e in qualche misura certamente condizionata dalle “spinte” ricevute dalla Commissione

ministeriale: basti pensare che nel Lazio furono riconosciuti, in prima battuta, oltre cinquanta istituti, e in Piemonte meno di dieci; e maggiore era la quantità dei candidati, più sconsolante era il panorama che si profilava, comparando ogni genere di fantasiosi riferimenti teorici, alcuni esclusivamente autoreferenziali.

Anche a questo riguardo si verificarono nuovi e violentissimi attacchi da parte di qualche associazione medica. È utile un esempio. Una di queste associazioni – che peraltro non rappresentavano la posizione ufficiale della FNOMCeO⁷, assai più ragionevole – così scriveva su un suo giornalino:

“... Inoltre, le scuole private di psicoterapia di dubbia serietà hanno negli ultimi anni frettolosamente diplomato terapisti un’infinità di gente della più varia estrazione sociale che, per effetto delle norme transitorie della suddetta legge Ossicini si troverà abilitata, anche senza laurea e con una terapia più vantata che realmente fatta, ad esercitare la più difficile delle professioni sanitarie: la psicoterapia.

Non credere, caro Collega, di essere tanto in alto da sfuggire alla concorrenza arrogante e demagogica degli psicologi e degli psicoanalisti selvaggi che vedono nel Medico e nello Psichiatra l’incomodo concorrente da ridimensionare e surclassare per conquistare lo spazio professionale tanto ambito ... Opporsi alla legge Ossicini diviene pertanto un’operazione di bonifica sociale e di medicina e psichiatria preventiva, perché è palese l’elevato rischio, per il corpo e per la mente dei pazienti, derivante da un’indiscriminata estensione della professione di psicoterapista agli aventi diritto, psicologi e non. ... La legge Ossicini è una voragine di leggerezza e di superficialità nei confronti della salute mentale della gente e mette a repentaglio il benessere psicofisico delle persone più deboli, che dovrebbero essere maggiormente tutelate. Perciò è veramente improrogabile reagire all’arroganza corporativa degli psicologi, tacitando il nostro mal riposto spirito conciliativo”⁸.

⁷ Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. La struttura ordinistica della professione medica è una federazione di Ordini a base provinciale.

⁸ Bisogna riconoscere che – come già era accaduto a proposito del riconoscimento dell’attività psicoterapeutica agli psicologi quando si doveva approvare la legge n. 56/1989 – queste posizioni becere erano proprie di gruppuscoli a margine della categoria dei medici, categoria che non essendo limitata agli psichiatri non aveva nel suo complesso un’ostilità preconcepita nei confronti dello psicologo. È percepibile in tali libelli una voluta disinformazione; ad esempio, non esisteva nessuna disposizione di legge che consentisse l’esistenza di psicoterapeuti privi di laurea.

Si riproponevano, in questa occasione, le critiche volutamente imprecise che già erano state avanzate da gruppuscoli di medici alquanto “*retro*” quando la “famigerata” legge Ossicini (che è poi la legge n. 56/1989!) ebbe l’ardire di consentire anche ai non medici non già di essere “*tout court*” degli psicoterapeuti, ma semplicemente di avere la possibilità di formarsi alla psicoterapia.

Ma, a proposito del riconoscimento degli istituti di formazione alla psicoterapia l’Ordine, anche a livello nazionale, poté fare assai poco, essendo pressoché inascoltato ed avendo praticamente soltanto l’Università, attraverso il MURST, il potere insindacabile di decisione



Non so se sono riuscito, in modo pur sommario, e certo incompleto, a dare ai più giovani colleghi una idea delle vicissitudini che il nostro Ordine fu costretto ad attraversare, prima per poter nascere, poi per poter proteggere i legittimi interessi della nostra categoria.

Fu un periodo, per così dire, per alcuni aspetti “eroico” per la fortissima tensione che era vissuta sia a livello nazionale, sia in sede locale, tanto per affrontare i problemi cui è stato fatto cenno, quanto per fronteggiare, anche nella nostra Regione, gli attacchi che erano portati, ad esempio, ai posti di lavoro coperti da colleghi; basti pensare agli ostacoli frapposti da alcuni psichiatri e dalle stesse amministrazioni alla nascita dei Servizi di psicologia, e all’opera di confronto svolta con l’Ordine dei Medici, allora sito in via Caboto – peraltro all’epoca guidato nella provincia di Torino da un illuminato professionista quale il prof. Michele Olivetti – per trovare quei punti di incontro necessari per interloquire con le Istituzioni.⁹

Il discorso non fu sempre agevole anche per le divisioni che esistevano all’interno della comunità degli psicologi, molti dei quali erano poco abituati a doversi confrontare con

⁹ Sono memorabili i numerosi incontri presso l’Assessorato alla Sanità con l’Ordine dei Medici, per discutere – ad esempio - se il paziente mutualistico potesse essere indirizzato allo psicologo dal medico di base, o dovesse invece essere prima inviato da questi allo specialista psichiatra, il quale avrebbe quindi deciso se valersi o meno dell’ausilio dello psicologo.

Naturalmente noi propendevamo per la prima ipotesi, e in questo trovammo concorde l’Ordine dei Medici, con un certo disappunto degli psichiatri presenti. Devo infatti riconoscere che quando sostenevo che gli psicologi desideravano avere un rapporto di collaborazione con i medici, ma non di vassallaggio, trovavo una piena rispondenza nel presidente Olivetti.

norme di legge estranee alla mentalità psicologica, e quindi in difficoltà a comprendere gli scogli e i limiti oggettivi di agibilità del proprio operare.¹⁰

Sotto questo aspetto, credo che l'esistenza del nostro Ordine professionale, pur con tutte le sue umane manchevolezze, alle quali in parte ha rimediato l'appassionata dedizione di molti Colleghi, abbia avuto anche una funzione non solo normativa e repressiva, né soltanto di tutela e di rappresentanza, ma anche, per così dire, pedagogica, ponendo lo psicologo a contatto con una realtà che è fatta, anche, di regole, di leggi e di norme con le quali non è possibile non confrontarsi.

Torino, 12 settembre 2008

¹⁰ Sotto questo aspetto credo che abbia avuto una funzione assai importante il Codice deontologico, che vide la luce parecchi anni dopo la nascita dell'Ordine, e che ha certo contribuito a rendere visibili le fondamentali norme di condotta professionale.